



Berna, 1° dicembre 2017

Destinatari:

Partiti

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Cerchie interessate

**Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale); avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

in data 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate sulla **modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale)**.

La consultazione si concluderà in data **14 marzo 2018**.

La mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale) incarica il Consiglio federale di valutare l'applicabilità del Codice di procedura penale (CPP) e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Il CPP non è sottoposto a una revisione di fondo; sono emendate singole disposizioni la cui applicazione pratica ha determinato problemi o risultati indesiderati.

Le modifiche principali riguardano i seguenti punti: l'attuazione coerente del principio del doppio grado di giurisdizione; la limitazione dei diritti di partecipazione delle parti all'assunzione delle prove; l'introduzione nella legge della legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione; condizioni meno severe per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza a causa del rischio di recidiva; la possibilità di registrare gli interrogatori anche nella procedura preliminare e rinunciando alla stesura simultanea del verbale; la scelta del difensore d'ufficio a cura di un servizio indipendente da chi dirige il procedimento; la possibilità di giudicare pretese civili nella procedura del decreto d'accusa; l'obbligo di interrogare l'imputato prima dell'emanazione del decreto d'accusa in determinati casi; la limitazione della procedura del decreto d'accusa nei casi di partecipazione della vittima; la possibilità per l'accusatore privato di fare opposizione contro i decreti d'accusa.



La documentazione posta in consultazione è disponibile all'indirizzo:  
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i Vostri pareri se possibile in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

[annemarie.gasser@bj.admin.ch](mailto:annemarie.gasser@bj.admin.ch).

Per domande ed eventuali informazioni sono a disposizione il signor Peter Goldschmid (058 462 59 27; [peter.goldschmid@bj.admin.ch](mailto:peter.goldschmid@bj.admin.ch)) e la signora Franziska Zumstein (058 463 50 12; [franziska.zumstein@bj.admin.ch](mailto:franziska.zumstein@bj.admin.ch)).

Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti

Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale